

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI A NORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Nr. Progr. 63
	Data 27/12/2023
	Seduta NR. 11

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/12/2023 alle ore 19:45

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/12/2023 alle ore 19:45 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	GORLA DANIELE	S
TUNICE VALENTINA	N	DELL'ACQUA ALDO	S	GATTI GIUSEPPE GIOVANNI	S
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	BINAGHI FRANCESCO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
CARNEVALI STEFANO	N	D'ELIA PATRIZIA	S		
Totale Presenti: 14			Totali Assenti: 3		

Assenti Giustificati i signori:

TUNICE VALENTINA; CARNEVALI STEFANO; DONADONI DANIELE GIUSEPPE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIANLUCA DELFRATE.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI A NORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 11.03.2019 con la quale il Comune di Busto Garolfo approvava lo schema di convenzione, di durata triennale, per la delega alla Città Metropolitana di Milano dell'esercizio della funzione di Stazione Appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e concessioni in attuazione dell'allora vigente art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che obbligava le Stazioni Appaltanti in qualità di Comuni non capoluogo di Provincia (come il Comune di Busto Garolfo), a procedere mediante:

- a) ricorso a centrali di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'affidamento di servizi per un importo pari o superiore ad € 40.000,00 e di lavori per un importo pari o superiore ad € 150.000,00;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 31.05.2022 con la quale si approvava il rinnovo per la medesima durata triennale della convenzione con Città metropolitana di Milano;

PRESO ATTO che l'art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (di seguito Codice), che ha acquisito efficacia con decorrenza dal 1° luglio 2023, ha abrogato le disposizioni previgenti in materia ed ha introdotto il sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti;

VISTA la nota, ns. prot. n. 25082 del 30.10.2023, di Città metropolitana di Milano con la quale si trasmetteva, per la sottoposizione ai Consigli comunali degli enti interessati all'eventuale approvazione, lo schema di convenzione oggetto della presente deliberazione, comunicando altresì che:

- 1. la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza hanno costituito tra loro una Stazione Unica Appaltante tra enti locali (di seguito SUA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del Codice, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, al fine di determinare una maggiore sinergia istituzionale e procedimentale tra i differenti Enti coinvolti in tema di contrattualistica pubblica, cogliendo le opportunità e le sfide connesse all'attuazione del nuovo Codice dei contratti;
- 2. la predetta SUA è stata approvata dal Consiglio Metropolitan di Milano, con deliberazione n. 37 del 27.09.2023, e dal Consiglio Provinciale di Monza e della Brianza con deliberazione n. 32 del 26.10.2023;

VERIFICATO che:

- 1. la predetta SUA si propone di gestire:
 - a) tutte le procedure di gara richieste dai Comuni fino a 5.000 abitanti, ad eccezione degli affidamenti diretti;
 - b) tutte le gare riferite a:
 - b1) forniture e servizi, nonché concorsi pubblici di progettazione, da € 215.000,00;

- b2) servizi sociali, da € 215.000,00;
 - b3) lavori da € 500.000,00;
 - b4) lavori di manutenzione ordinaria da € 1.000.000,00;
 - b5) gare aggregabili per oggetto (procedure gestite in modalità multi-lotto) che complessivamente raggiungano gli importi indicati nel presente elenco;
 - b6) concessioni e partenariati pubblico-privato di qualsiasi importo, ai sensi degli artt.3, comma 5, e 5, comma 5, dell'allegato II.4 al Codice, per enti privi di qualificazione con livello L2 e SF2;
 - c) tutte le procedure di gara afferenti alle opere PNRR e PNC di competenza della SUA;
2. la convenzione è aperta all'adesione, in primis, dei Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza e alla Città Metropolitana di Milano, che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi; in tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione dell'organo competente;

RAVVISATA la necessità di aderire alla Stazione Unica Appaltante per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, di servizi e forniture in quanto il Comune di Busto Garolfo non è attualmente Stazione Appaltante Qualificata e in ogni caso risulta di interesse dell'Amministrazione comunale l'adesione alla summenzionata convenzione con la SUA costituita tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza, al fine di poter delegare alla stessa le procedure di gara ove ciò si rendesse necessario per ragioni di ordine organizzativo, così come per conseguire economie di scala e di scopo e per avvalersi - ove ritenuto opportuno - di una struttura professionale specializzata in materia di contrattualistica pubblica;

DATO ATTO che:

1. le risorse per la gestione associata delle funzioni di cui alla convenzione in discorso e a carico degli Enti locali derivano, ai sensi dell'art. 12 della convenzione, da una quota fissa annuale, determinata sulla base della dimensione demografica, e da una quota variabile derivante dall'applicazione dell'art. 45, comma 2, del Codice dei Contratti nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara;
2. la quota fissa annuale a carico del Comune di Busto Garolfo ammonta ad € 2.000,00, come previsto dalla Tabella 1 allegata alla convenzione per i Comuni rientranti nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti;
3. le somme relative alla quota fissa andranno a finanziare tutti i costi di gestione della SUA, mentre le somme riferite alla quota variabile finanzieranno il fondo per l'incentivazione del personale della SUA, nel rispetto della normativa;

VISTI gli artt.:

- a) n. 62 e 63 e allegato II.4 del Codice;
- b) n. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che gli Enti locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- c) n. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto comporta l'assunzione di un impegno di spesa annuo di € 2.000,00 al capitolo 1550/262 - U 1.04.01.02.002 "Concorso Spesa Stazione Unica Appaltante"

del bilancio, esercizi 2024-2025-2026, il quale verrà assunto con successiva determinazione da parte del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere all'approvazione dello "Schema di convenzione per l'esercizio della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza, della Città Metropolitana di Milano e degli altri soggetti richiedenti a norma del Codice dei Contratti pubblici" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale);

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO, altresì, il parere reso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente;

ATTESO che la commissione consiliare Affari Generali - Istituzionali ed Economico/Finanziari, si è espressa favorevolmente in merito alla proposta in oggetto;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato,

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo "Schema di convenzione per l'esercizio della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza, della Città Metropolitana di Milano e degli altri soggetti richiedenti a norma del Codice dei Contratti pubblici" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, Allegato n. 1), ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del Codice, dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, con il quale vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi delle attività e degli oneri operativi e finanziari della SUA e degli Enti deleganti in materia di espletamento delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture;

3. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, l'allegata convenzione, con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che in base all'art. 14 dello schema di convenzione allegato, la stessa avrà decorrenza dalla data della sua stipula con durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente aderente alla SUA;

5. di demandare all'Area Risorse Strumentali l'adozione degli adempimenti conseguenti necessari a dare attuazione al presente dispositivo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta ha termine alle ore 20.15.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 DEL 27/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANLUCA DELFRATE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **63** del **27/12/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI A NORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/12/2023

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 07/12/2023

VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

LILIANA BENEDETTO

SCHEMA DI**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RICHIEDENTI A NORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI.**

La Provincia di Monza e della Brianza (C.F.: _____), nella persona del legale rappresentante, Presidente, Sig. Luca Santambrogio, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di via Grigna, 13 in Monza

La Città Metropolitana di Milano (C.F.: _____), nella persona del legale rappresentante, Sindaco metropolitano, Sig. Giuseppe Sala, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di via Vivaio, 1 in Milano

E

Il Comune/Ente (C.F. _____ / P.I. _____) nella persona del legale rappresentante, Sindaco, Sig./Sig.a domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Via ... n. ,

PREMESSO CHE

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni*”;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- l'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come “Aggregazione e centralizzazione delle committenze” dispone che “*1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*
2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate

al comma 1 del presente articolo;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;

d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminar preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminar preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c)";

- l'allegato II.4 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 63 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";
- l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come "Responsabile unico del progetto (RUP)";
- l'allegato I.2 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in tema di "Attività del RUP" e, in particolare, l'art. 9 "Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni";
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, il D.L. 24.02.2023 n.13, le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, richiamati dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in relazione procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2023 avente ad oggetto: "il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";
- l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che *"la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- l'art.1, comma 44 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che *"[...] alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: [...]"*

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296;
- l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e

- l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano hanno svolto ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti, e possono del pari continuare a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante, per gli enti che ne facciano richiesta di adesione e nel rispetto del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
 - La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e Brianza e della Città Metropolitana di Milano gestisce:
 - a) tutte le procedure di gara richieste dai Comuni fino a 5000 abitanti, ad eccezione degli affidamenti diretti;
 - b) tutte le gare riferite a:
 - b1) forniture e servizi, nonché concorsi pubblici di progettazione, da € 215.000,00;
 - b2) servizi sociali, da € 215.000,00;
 - b3) lavori da € 500.000,00;
 - b4) lavori di manutenzione ordinaria da € 1.000.000,00;
 - b5) gare aggregabili per oggetto (procedure gestite in modalità multi-lotto) che complessivamente raggiungano gli importi indicati nel presente elenco;
 - b6) concessioni e partenariati pubblico-privato di qualsiasi importo, ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 5, comma 5 dell'allegato II.4 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 per enti privi di qualificazione con livello L2 e SF2;
 - c) tutte le procedure di gara afferenti alle opere PNRR E PNC di competenza della SUA;
 - la convenzione è aperta all'adesione di:
 - a) Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza e alla Città Metropolitana di Milano;
 - b) Comuni di altre Province, che non abbiano ottenuto la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
 - c) Fondazioni, Associazioni o Società di capitali in cui sia rappresentato almeno uno dei due-enti costituenti la Stazione Unica Appaltante;
 - d) Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica;

che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. In tal caso l'Ente che richiama di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione. La quota annua di adesione da parte di Comuni di altre Province è pari alla quota dovuta in base alla fascia demografica maggiorata del 100% (cfr. tabella 1);
 - la Stazione Unica Appaltante per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 62, comma 7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 può:
 - a) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
 - b) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
 - c) progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
 - d) istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
 - e) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g) dell'art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
 - l'ente aderente ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto: Delibera n. _____

CONSIDERATO CHE

- a seguito della scadenza della Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, il Consiglio Provinciale aveva approvato il nuovo schema di

convenzione con deliberazione n. 38 del 6/12/2018, successivamente aggiornato con i Decreti Deliberativi Presidenziali n. 2 del 16/01/2020 e n. 148 del 22/12/2020, per l'adeguamento alle modifiche normative intervenute;

- il Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Milano con propria deliberazione n. 2 del 30/01/2019 e aggiornato con riferimento agli adempimenti del PNRR e PNC con la deliberazione n. 14 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il primo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano;
- il tema delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. 31/03/2023, n. 36, continua ad essere centrale nell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni e che, in ordine a tale argomento, la Provincia di Monza e della Brianza, la Città Metropolitana di Milano intendono costituire una Stazione Unica Appaltante tra due enti locali, al fine di determinare una maggiore sinergia istituzionale e procedimentale tra i differenti plessi amministrativi coinvolti in tema di contrattualistica pubblica, cogliendo le opportunità e le sfide connesse all'attuazione del nuovo codice dei contratti;
- attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Stazione Unica Appaltante è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, fiducia, risultato e accesso al mercato, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premessa

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione e struttura organizzativa

2.1 La presente convenzione regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante, costituita tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano (di seguito, per brevità, SUA) e gli Enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

2.2 Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente nonché l'eventuale qualificazione dell'ente aderente, le procedure di affidamento:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice dei Contratti per i Comuni/enti aderenti, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 500.000,00 e a € 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;

- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice dei Contratti, per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 215.000,00, come previsto dall'art. 62, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - di partenariati pubblico-privati e concessioni.
- 2.3** La SUA è costituita nell'ambito della comune struttura organizzativa costituita tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano, in attuazione degli artt. 2 – 6 della convenzione quadro per la disciplina delle modalità di collaborazione nell'esercizio della funzione di stazione appaltante a servizio dei comuni, approvata con le seguenti deliberazioni di Consiglio provinciale: deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza n. 45 del 30/11/2022, deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Milano n. 48 del 29/11/2022. Gli enti mettono a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della convenzione.
- 2.4** La SUA opera presso le sedi della Provincia di Monza e della Brianza e della Città Metropolitana di Milano.

ART. 3 – Soggetti

- 3.1** La SUA non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente/Società aderente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla medesima SUA, con particolare riguardo:
- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
- 3.2** I singoli Comuni/Enti/Società aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
- 3.3** La presente convenzione è aperta all'adesione di:
- a) Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza e alla Città Metropolitana di Milano;
 - b) Comuni di altre Province, che non abbiano ottenuto la qualificazione ai sensi dell'art. 63;
 - b) altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica;
 - c) Fondazioni, Associazioni o Società di capitali in cui sia rappresentato almeno uno dei due-enti costituenti la Stazione Unica Appaltante;
 - d) Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica.

ART. 4 – Funzioni

- 4.1** Nell'esercizio delle funzioni la SUA svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal Codice dei Contratti, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese;
- 4.2** La SUA gestisce tutte le procedure di gara, anche sottosoglia comunitaria, richieste dai Comuni fino a 5000 abitanti, ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

Art. 5 – Attività e servizi di competenza della SUA

- 5.1** La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e alle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, al fine di soddisfare il fabbisogno in termini di *public procurement* dei Comuni/Enti/Società aderenti, ivi compresi anche i soggetti non qualificati inviati alla SUA per il tramite di apposito provvedimento dell'autorità nazionale anticorruzione (delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023);

- 5.2** Nel far fronte al soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 del presente articolo, la SUA assegna priorità al soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni/Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 5.3** Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione, anche negoziate, di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000;
- 5.4** L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;
 - c) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice dei Contratti;
 - d) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - e) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
 - f) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011;
 - g) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.
- 5.5** La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
- a) designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;
 - b) supporta l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Comuni/Enti/Società Aderenti;
 - c) supporta l'ente aderente nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo);
 - d) redige ed approva, con proprio provvedimento di indizione, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente;
 - e) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori, nel rispetto dell'allegato II.1 al Codice dei Contratti e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
 - f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri, se previsti, sono a carico del Comune/Ente/Società aderente - e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
 - g) supporta il Comune/Ente aderente, se richiesto, nella definizione degli altri eventuali requisiti di partecipazione e di selezione delle offerte, nonché dei limiti al subappalto e nella motivazione del suo eventuale divieto;
 - h) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:

- quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la SUA nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti;
 - nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la SUA provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) del Comune/dell'Ente aderente per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP del Comune/dell'Ente aderente, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, richiede il supporto della Commissione giudicatrice e ove tali spiegazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, unitamente alla Commissione, potrà chiedere ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l'operatore economico. Rimane comunque ferma in capo al RUP del Comune / Ente aderente la competenza a verificare la congruità dell'offerta autonomamente senza il supporto della Commissione;
- i) adotta la determinazione di aggiudicazione fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP del Comune/dell'Ente aderente anche con il supporto della Commissione giudicatrice, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito infruttuoso della procedura di gara o negativo in caso di offerte non ammissibili o anomale. Completate tali procedure, la SUA trasmette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, ai fini dell'adozione degli atti prodromici alla stipula;
 - j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione;
 - k) promuove l'informazione e l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di lavori, servizi e forniture, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del processo di approvvigionamento e di limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e SUA;
 - l) mette a disposizione dei Comuni/Enti aderenti, su richiesta, gli esiti delle verifiche ex artt. 94 - 98 del Codice dei Contratti pubblici riguardanti gli operatori economici risultati aggiudicatari nelle procedure di gara gestite dalla SUA;
 - m) mette a disposizione dei Comuni/Enti aderenti l'elenco dei professionisti per la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata.
- 5.6** La SUA attiva ed indice le procedure di gara, di norma, entro 30 giorni, dalla ricezione della documentazione di cui al successivo art. 6, previa verifica della completezza, chiarezza e regolarità della stessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente e procede a:
- a. richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
 - b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile della SUA;
 - c. richiedere il preventivo di spesa, se necessario, per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
 - d. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando e la documentazione di gara sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., sul portale web della SUA, sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge;
 - e. fornire agli operatori economici interessati le informazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuna procedura di gara, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico, mediante il canale di comunicazione presente sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. ed il portale web della SUA;
 - f. nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g. fornire il supporto al RUP, per la verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
 - h. redigere i verbali di gara e pubblicare i relativi estratti, laddove previsto dalla normativa vigente;
 - i. predisporre e adottare il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;

- j. effettuare, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed i suoi delegati, utilizzando il sistema FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale web di ANAC;
 - k. curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando;
 - l. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta ad ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
 - m. gestire i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dalla L. 190/2012 per la parte di competenza.
- 5.7** Sono di competenza della SUA tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e precisamente:
- stabilire il termine di presentazione delle offerte;
 - redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l'Ente aderente degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
 - procedere all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
 - effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti pubblici.
- 5.8** Tutte le comunicazioni e i provvedimenti aventi rilevanza esterna vengono effettuate tramite il portale web della SUA, nonché tramite il portale web di Sintel ARIA S.p.A.
- 5.9** La SUA può fare ricorso all'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi istituito presso la Provincia di Monza e della Brianza, la Città Metropolitana di Milano o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (ARIA S.p.A., MEPA).
- 5.10** Per l'utilizzo degli strumenti di e-procurement (ARIA S.p.A./SINTEL), la SUA si rende disponibile a fornire la necessaria formazione agli Enti richiedenti.

Art. 6 – Attività di competenza del Comune/Ente aderente

- 6.1** L'adesione alla presente convenzione attribuisce alla SUA lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 62, comma 7 del Codice dei Contratti.
- 6.2** Restano di competenza del singolo Comune/Ente Aderente:
- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ex art. 15 del Codice dei Contratti pubblici, quando la SUA svolge attività di committenza ausiliaria;
 - b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
 - c) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici, ivi compreso lo schema di contratto e il CSA (capitolato speciale d'appalto), che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA (società organismo di attestazione) e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
 - d) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;
 - e) il provvedimento di approvazione del progetto;
 - f) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito alla procedura di gara che si intende attivare, del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla SUA per la gestione della procedura di gara;
 - g) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - h) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
 - i) la decisione di contrarre, qualora l'ente sia qualificato, con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente, sono approvati i documenti di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara), vengono

- individuare le motivazioni relative all'eventuale limitazione del subappalto e viene delegata espressamente la SUA per l'espletamento della procedura di gara;
- j) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla SUA delle spese di pubblicazione, del contributo ANAC e dei compensi per eventuali membri esterni;
 - k) le comunicazioni ex art. 90, comma 1 del Codice dei Contratti che possono essere inviate ai destinatari tramite la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. avvalendosi, a richiesta, della collaborazione della SUA;
 - l) la redazione dello schema di contratto;
 - m) la gestione dei rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;
 - n) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti;
 - o) la valutazione di congruità dell'offerta anomala e, in assenza di anomalia, dei costi della manodopera e della sicurezza, da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice;
 - p) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - q) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - r) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere.
- 6.3** Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla SUA ed alle Prefetture di Monza e Milano, nonché a quelle di competenza per i Comuni di altre province, ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.
- 6.4** In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti esperti esterni da inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.
- 6.5** Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, se dovute, e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi.
- 6.6** L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.
- 6.7** Compete inoltre all'Ente aderente, sino alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che esso sia iscritto all'AUSA e in possesso di figura tecnica, come sancito dall'art. 8, allegato II.4 del Codice dei contratti, la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:
- a) stipula del contratto,
 - b) consegna,
 - c) collaudo,
 - d) contabilità,
 - e) pagamenti corrispettivi,
 - f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori all'ANAC;
 - g) versamento, a favore della SUA, della quota attinente alle spese di gestione.

Art. 7 – Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi

- 7.1** L'Ente aderente trasmette alla SUA, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 30 novembre di ogni anno, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Successivamente informa la SUA delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- 7.2** La SUA programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti a mezzo piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. entro il 31 gennaio. Successivamente, la SUA aggrega ed approva i fabbisogni presentati, dandone comunicazione agli Enti aderenti.

Art. 8 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del Procedimento di affidamento (RP)

8.1 Il RUP della SUA, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 dell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti, di norma, svolge le attività di:

- a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
- b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- c) affidamento;
- d) esecuzione per quanto di competenza.

In caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dalla SUA, il RUP è individuato unicamente dalla SUA nella persona del Dirigente o di altro funzionario della medesima struttura. La SUA coordina la fase di progettazione e preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti interessati, al fine di assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni di ciascuno.

La SUA può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo tra gli Enti aderenti.

8.2 Nei casi di acquisti non aggregati, gli Enti aderenti alla SUA nominano il RUP per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla SUA.

8.3 L'attivazione della procedura di gara da parte della SUA, per ciascun intervento, avviene con richiesta del RUP designato.

8.4 L'atto con il quale si chiede alla SUA – in qualità di Responsabile della fase di affidamento (RP) - di procedere agli adempimenti di competenza deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA.

8.4 Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti aderenti, il RUP interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi da parte della SUA dovrà, tra l'altro:

- a) comunicare alla SUA, al massimo entro 30 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatte salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);
- b) trasmettere tempestivamente alla SUA l'atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via PEC in formato .pdf firmato digitalmente;
- c) attestare l'inesistenza/esistenza di interesse transfrontaliero certo nelle procedure di affidamento di lavori sottosoglia comunitaria;
- d) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 12 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

8.5 Ferme restando le competenze del RUP dell'Ente aderente, di cui al punto precedente, il Responsabile della fase di affidamento della gara, gestito dalla SUA, è il Dirigente della medesima stazione unica appaltante.

Art. 9 – Commissione giudicatrice.

9.1 La SUA nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando gli esperti da inserire nella commissione giudicatrice tra figure esperte interne alla SUA o ai Comuni/Enti facenti parte della SUA, nel rispetto del principio di rotazione, professionalità e competenza.

- 9.2** La partecipazione nelle procedure di gara, in qualità di Presidente o Commissario esperto da parte dei dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla SUA, è autorizzata dall'Ente di provenienza e svolta nell'ambito dell'orario di lavoro senza diritto a compensi aggiuntivi.
- 9.3** Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
- 9.4** Per le procedure di gara espletate a favore dei Comuni/Enti aderenti in cui non è prevista la dirigenza, può essere chiamato a svolgere la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice un funzionario titolare di Posizione Organizzativa di uno dei Comuni/Enti aderenti o della Provincia di Monza e della Brianza o della Città Metropolitana di Milano nel caso di impossibilità o impedimento del dirigente di riferimento della SUA.

Art. 10 – Accordi di collaborazione SUA – Comune aderente

- 10.1** Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, e al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della SUA in un'ottica di valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze acquisite, i Comuni aderenti possono sottoscrivere un accordo per il distacco di personale comunale, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l'espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell'interesse del Comune di appartenenza.

Art. 11 – Contenzioso

- 11.1** Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla SUA, in base alla presente convenzione e in relazione agli uffici dell'ente cui la procedura è stata assegnata, sono di competenza della Provincia di Monza e della Brianza, della Città Metropolitana di Milano, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla sede territoriale direttamente coinvolta.
- 11.2** L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati della gara sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla SUA, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa. La SUA si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone il Comune interessato. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.
- 11.3** Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'ente aderente al patto convenzionale, la SUA valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

Art. 12 – Rapporti finanziari

- 12.1** Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti.
- 12.2** La spesa a carico di ciascun Comune/Ente aderente è annuale ed è così determinato:
- a) per i Comuni è rapportato alla dimensione demografica,
 - b) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa, come risultante dal prospetto allegato alla presente convenzione (Tabella 1).
- 12.3** Ciascun Comune/Ente aderente riconosce, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice dei Contratti, per i compiti svolti dal personale della SUA nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi

e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti nella misura di un quinto dell'80% dell'incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara. Per l'espletamento di procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, la medesima quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti è accantonata dal Comune/Ente aderente per i compiti svolti dal personale della SUA, nelle more dell'approvazione di norma e/o interpretazione giurisprudenziale chiarificatrice.

- 12.4** Gli importi indicati nei precedenti commi 2 e 3 dovranno essere corrisposti dai Comuni/dagli Enti aderenti all'ufficio unico della SUA deputato alla gestione finanziaria e contabile, per il tramite di bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.
- 12.5** In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 12.6** Per quanto attiene l'incentivo dovuto al personale ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice dei Contratti nella misura stabilita dall'art. 12, comma 3 della presente convenzione, esso dovrà essere corrisposto alla Provincia o alla Città metropolitana entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero non abbia avuto esito infruttuoso.
- 12.7** Restano a carico del Comune/dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura ivi compreso quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della presente convenzione, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Comune/Ente Aderente.
- 12.8** Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA predispose un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Comune/Ente Aderente.

Art. 13 – Conferenza dei Sindaci

- 13.1** I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente/Sindaco metropolitano di uno dei tre enti costituenti la SUA o suo delegato, in base al criterio della rotazione annuale, quale sede di confronto e consultazione per:
- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della SUA;
 - b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della SUA, coordinare i rapporti organizzativi tra gli uffici della SUA e degli enti aderenti, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
- 13.2** Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Durata della convenzione

- 14.1** La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUA.

Art. 15 – Recesso ed eventuali controversie

- 15.1** Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.
- 15.2** In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro-quota.
- 15.3** In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
- 15.4** Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al giudice ordinario del Foro di Monza.

Art. 16 – Non esclusività

- 16.1** L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'ente aderente di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Prevenzione della corruzione

- 17.1** Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012, nonché in conformità alla sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” – sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) adottati dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla Città Metropolitana, ferma restando la possibilità per ogni ente costituente la SUA di procedere alla sottoscrizione di accordi e protocolli con le Prefetture competenti per territorio in tema di regolarità e sicurezza sul lavoro, *best practice* per il contrasto all'illegalità nell'ambito della contrattualistica pubblica, diffusione della trasparenza amministrativa.
- 17.2** La SUA può definire, d'intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli enti costituenti la SUA per l'inserimento di tali misure all'interno dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), nell'apposita sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” – sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”.
- 17.3** In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SUA, essi devono rispettare il PIAO - sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” – sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” adottato dal proprio Ente.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

- 18.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, a seconda del plesso amministrativo deputato all'affidamento e alla gestione della procedura di gara assegnata dalla SUA, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è la Provincia di Monza e della Brianza - via Grigna n. 13 Monza, oppure la Città Metropolitana di Milano – via Vivaio n. 1 Milano, in persona del Presidente/Sindaco metropolitano pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse alla prestazione di SUA, per la durata della convenzione ex art. 14.
- 18.2** Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dall'art. 11 della convenzione in materia di contenzioso, il titolare tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e comunque per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.
- 18.3** Il titolare alla conclusione del rapporto consente la portabilità dei dati concessi su dispositivo mobile facilmente leggibile.
- 18.4** I privati hanno diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, nell'ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente atto. Il titolare si obbliga a custodire i dati per il solo tempo necessario e il trattamento sarà effettuato dal Dirigente della SUA, che li tratta assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.
- 18.5** I dati sono trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione. Il soggetto incaricato informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.
- 18.6** Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 Norma di rinvio / Esenzione bollo

- 19.1** Per i Comuni/Enti aderenti per i quali risultavano essere vigenti convenzioni con la Provincia di Monza e della Brianza oppure con la Città Metropolitana di Milano per la gestione delle attività di proprie centrali uniche di committenza o stazioni appaltanti, si stabilisce di addivenire a recesso concordato con decorrenza dalla data della sottoscrizione della nuova convenzione.
- 19.2** Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.
- 19.3** Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.

PER IL COMUNE ADERENTE
Il Legale Rappresentante

PER LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Il Legale Rappresentante

PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Il Legale Rappresentante

TABELLA 1**1) QUOTA FISSA ANNUA**

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (comprensiva dei costi relativi all'acquisto di software, di formazione dedicata, di accessi a banche dati specializzate e per spese generali)	QUOTA ANNUA
Comuni fino a 5000 abitanti	€ 500,00
Comuni da 5001 a 15000 abitanti	€ 2.000,00
Comuni da 15001 a 25000 abitanti	€ 3.000,00
Comuni oltre 25000 abitanti	€ 5.000,00
Comuni di altre Province	Importo appartenente alla fascia demografica maggiorato del 100%
Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende Speciali, Prefetture-UTG e altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, fondazioni e Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000	€ 2.000,00
Società di capitali di cui fanno parte uno o più enti costituenti la SUA	€ 20.000,00